



18143-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. FAUSTO IZZO

Presidente

Dott. DONATELLA GALTERIO

Consigliere rel

Dott. CLAUDIO CERRONI

Consigliere

Dott. LUCA SEMERARO

Consigliere

Dott. ALESSANDRO M. ANDRONIO Consigliere

ha pronunciato la seguente

ACR
Sent. 406
UP 18/2/2021
R.G.N. 16806/20

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

, nato a

(omissis)

(omissis)

, nato a

(omissis)

avverso la sentenza in data 27.6.2019 del Tribunale di Foggia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 27.6.2019 il Tribunale di Foggia ha condannato (omissis) e (omissis) alla pena di € 200,00 di ammenda ritenendoli responsabili, in concorso fra loro, del reato di cui agli artt. 11, terzo comma e 30 L. 349/1991 per aver introdotto due fucili con le relative munizioni all'interno del (omissis) in una zona in cui non era consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

2. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi con i quali lamentano:

2.1) la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento delle deposizioni testimoniali raccolte non essendo stato considerato che i prevenuti erano stati sorpresi all'interno del Parco nelle immediate vicinanze della strada provinciale n.52-bis, di cui l'art. 2 del Regolamento dell'Ente Parco del 19.12.2012 consente l'attraversamento ai detentori di armi per raggiungere le zone in cui è consentita l'attività venatoria, di talchè la loro presenza con le armi scariche non poteva integrare la contravvenzione prevista dall'art. 30 L. 349/1991 non recando alcun nocumento né pericolo alla fauna che la suddetta legge è volta a salvaguardare;

2.2.) l'omesso riconoscimento della buona fede degli imputati in assenza di cartelli delimitanti le zone vincolate da quelle che non lo sono e di adeguata segnaletica;

2.3) il vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen. per essere stata la causa di non punibilità negata in ragione delle "modalità realizzative della condotta e del pregiudizio arrecato al bene giuridico tutelato", senza aver preso in esame la concreta condotta degli imputati, né aver considerato l'esiguità del pericolo atteso che i fucili erano scarichi e la mancanza di abitudine della condotta essendo il (omissis) del tutto incensurato ed (omissis) gravato da un unico precedente penale, risalente nel tempo

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, compendiandosi in censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, è inammissibile.


Le doglianze articolate dai ricorrenti non si confrontano, invero, con i puntuali rilievi spesi dal giudice di merito che ha correttamente accertato come non si vertesse nel caso di specie nelle ipotesi di deroga al divieto di transito all'interno del Parco, espressamente consentito dall'art. 2 del Regolamento dell'Ente Parco sulle strade provinciali e comunali asfaltate al fine di raggiungere le aree destinate all'attività venatoria per essere stati costoro sorpresi dagli agenti della Guardia Forestale all'interno della boscaglia dopo aver già praticato, come ammesso dal (omissis) e non contestato con la presente impugnativa, l'attività di caccia: lungi dall'aver travisato la prova, è al contrario sulla deposizione dei verbalizzanti e sulle ammissioni degli stessi imputati che il Tribunale pugliese ha fondato l'affermazione di responsabilità. In ogni caso rilievo del pari dirimente riveste la circostanza che i due ricorrenti non si trovassero lungo le strade indicate dal citato

art. 2, onde irrilevante deve ritenersi, alla luce della *ratio* della norma suddetta, volta per l'appunto a consentire il solo transito ai possessori di armi che debbano raggiungere le zone di interesse all'interno del parco, la vicinanza o meno del punto in cui erano stati visti stazionare dalla strada provinciale indicata dalla difesa. Trattandosi peraltro di reato di pericolo astratto di cui è presunto dallo stesso legislatore il nocumento alla flora ed alla fauna protette con l'istituzione del parco (cfr. Sez. 3, n. 23198 del 09/07/2020 - dep. 30/07/2020, Rv. 279709 secondo cui il giudice non deve accertare la concreta messa in pericolo del bene giuridico tutelato, ma deve limitarsi a verificare la conformità della condotta alla previsione legale che incrimina la violazione delle peculiari misure di salvaguardia previste per le aree protette), del pari influente è la circostanza che i prevenuti si trovassero all'interno del Parco con i fucili scarichi, integrando comunque tale condotta la fattispecie penalmente rilevante di cui all'art.11, terzo comma lett. f) L. 394/1991 che vieta "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati".

2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il secondo motivo, che si compone di doglianze in punto di fatto, insuscettibili di disamina ad opera di questa Corte. Dal momento, infatti, che non è in contestazione che i prevenuti siano stati sorpresi all'interno dell'area di un Parco Nazionale, qual è quello del Gargano, in cui era vietato tanto lo stazionamento quanto il transito con armi, vige il principio, già affermato da questa Corte secondo cui i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992 al fine di individuarli come aree in cui è vietata l'attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l'onere di individuazione dei confini dell'area protetta all'interno della quale si configura il reato di cui all'art. 30, comma primo, lett. d), della citata legge n. 157 (Sez. 3, n. 36707 del 17/04/2014 - dep. 03/09/2014, Ambrosino, Rv. 260175). Non può pertanto essere invocata l'ignoranza incolpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, tanto più che risulta accertato da parte del giudice di merito che la perimetrazione del Parco era stata pubblicizzata mediante affissione pubblica delle planimetrie in tutti i Comuni interessati.

3. Deve, invece, ritenersi fondato il terzo motivo con cui i ricorrenti lamentano il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..

La ravvisabilità della particolare tenuità del fatto, astrattamente applicabile anche ai reati di pericolo come riconosciuto dalla sentenza a Sezioni Unite Tushaj del 25/2/2016, implica comunque una valutazione in ordine alla sussistenza dei due indici-requisito costituiti, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, dalla particolare tenuità dell'offesa e dalla non abitualità del comportamento. Orbene, mentre nulla viene indicato in punto di condotte



pregresse dei due imputati, la particolare tenuità dell'offesa, per contro, non può essere esclusa ancorando il giudizio di disvalore alla natura del bene giuridico tutelato, come sembra doversi desumere dal riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla fauna protetta, posto che una simile opzione interpretativa finirebbe con l'elidere alla radice l'applicabilità della causa di non punibilità al reato in esame, né può ritenersi corretto il riferimento alle "modalità realizzative della condotta" solo genericamente indicate, non accompagnata dall'indicazioni delle specifiche caratteristiche ostative alla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, nella specie contrastate dalla difesa che evidenzia come la presenza di fucili scarichi consentisse di ravvisare l'esiguità del pericolo

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente a tale punto con rinvio al giudice a quo che dovrà valutare nell'esercizio della sua discrezionalità, se sussistano o meno i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, risultando nel resto il ricorso inammissibile.

Va ciò nondimeno precisato che per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 cod. proc. pen., il giudice del rinvio è tenuto esclusivamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, senza poter dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 - dep. 18/07/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia, in diversa persona fisica

Così deciso il 18.2.2021

Il Consigliere estensore
Donatella Galterio



Il Presidente
Fausto Izzo

